

Verbale di Accordo del 7 maggio 2010

In data 7 maggio 2010, si sono incontrati AMT S.p.A., nelle persone dei Signori:

F.O. Rossignolle – I. Toso

e

le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL, nelle persone dei Signori:


A. Gamba – G. Mazza – A. Cannavacciuolo – E. Galifi

Le parti,

al fine di armonizzare la precedente normativa aziendale (art. 69 T.U. degli accordi aziendali, ex A.A. 31/05/2002), regolante le modalità di ricostruzione di carriera del personale in distacco sindacale retribuito e continuativo, con quanto disposto dalla nuova normativa in materia di contribuzione previdenziale e di requisiti di anzianità per il pensionamento, hanno concordato quanto segue.

Il personale in aspettativa sindacale retribuita a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 28 del CCNL 23/07/1976:

1. Potrà richiedere una prima ricostruzione di carriera, se proseguirà senza soluzione di continuità nell'aspettativa sindacale retribuita, e conseguire il parametro di accesso all'Area Professionale superiore dell'Area Operativa di appartenenza, alle seguenti condizioni concomitanti:
 - che provenga da un profilo professionale con parametro non inferiore al 155;
 - che abbia 14 (quattordici) anni di anzianità aziendale;
 - che abbia effettuato un'aspettativa sindacale retribuita continuativa negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla ricostruzione di carriera;
 - che dichiari la sua intenzione di non riprendere il servizio in azienda;
2. Potrà richiedere una seconda ricostruzione di carriera, sempre se proseguirà senza soluzione di continuità nell'aspettativa sindacale retribuita, e conseguire il parametro superiore a quello di provenienza nell'Area Professionale e Operativa di appartenenza, alle seguenti condizioni concomitanti:
 - che abbia 21 (ventuno) anni di anzianità aziendale;
 - che abbia effettuato un'aspettativa sindacale retribuita continuativa di almeno 10 (dieci) anni;
 - che dichiari la sua intenzione di non riprendere il servizio in azienda;
 - che non abbia interrotto l'aspettativa sindacale retribuita continuativa dopo la prima ricostruzione di carriera;
3. Potrà richiedere una ulteriore ricostruzione di carriera, sempre se proseguirà senza soluzione di continuità nell'aspettativa sindacale retribuita continuativa, per il conseguimento del parametro di accesso dell'Area Professionale superiore, alle seguenti condizioni concomitanti:
 - che abbia 30 (trenta) anni di anzianità aziendale;
 - che abbia completato 15 (quindici) anni di aspettativa sindacale retribuita continuativa;



- che dichiari la sua intenzione di non riprendere il servizio in azienda;
- che non abbia interrotto l'aspettativa sindacale retribuita continuativa dopo la seconda ricostruzione di carriera;


oppure alle seguenti condizioni concomitanti:

- che abbia 30 (trenta) anni di anzianità aziendale;
 - che questa sia richiesta 5 anni prima del raggiungimento dei limiti di età per la pensione di vecchiaia (secondo la legislazione vigente) oppure 3 anni prima del raggiungimento dei requisiti contributivi massimi per la pensione di anzianità (secondo la legislazione vigente).
 - che dichiari la sua intenzione di non riprendere il servizio in azienda;
 - che non abbia interrotto l'aspettativa sindacale retribuita continuativa dopo la seconda ricostruzione di carriera;
4. Ai componenti delle Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali e ai Segretari delle RSA FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL in aspettativa sindacale retribuita a tempo indeterminato, ai fini del calcolo dei 10 (dieci) anni o dei 15 (quindici) anni di aspettativa sindacale retribuita necessari per richiedere le ricostruzioni di carriera di cui ai punti 2) e 3) e con esclusione di quella di cui al punto 1), verranno considerati anche i permessi sindacali retribuiti effettuati a giornate, compresi quelli effettuati per le attività della Commissione Orari e Turni. A tal fine verrà calcolato 1 mese ogni 20 giorni di aspettativa sindacale retribuita, con esclusione dei permessi effettuati ad ore. Conseguentemente si conteggerà convenzionalmente 1 anno di aspettativa sindacale retribuita ogni 240 giornate di permessi sindacali retribuiti. Per valori inferiori o superiori a 240 giorni, verrà calcolato 1 mese ogni 20 giorni di aspettativa sindacale retribuita.
 5. Resta inteso che le ricostruzioni di carriera non potranno avvenire per accedere a profili professionali superiori al parametro 230.
 6. Resta inteso che la richiesta di ricostruzione di carriera di cui ai punti precedenti dovrà pervenire da ciascuna O.S. Nazionale, Regionale, Provinciale.
 7. La disciplina sopra indicata abroga e sostituisce integralmente l'art. 69 del Testo Unico degli accordi aziendali ed ogni precedente normativa aziendale in materia.

Le nuove norme decorreranno a partire dal 1° gennaio 2010.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per l'Azienda:



Per le OO.SS.:

CGIL

CISL

UIL

FAISA

